

n. 1

Prot. N. 000467 del 03/02/2016

AUTORITA' DI BACINO FIUME SERCHIO

Parere

Tutto ciò premesso e considerato, per quanto di competenza, si esprime parere favorevole alla variante al Regolamento Urbanistico con le seguenti prescrizioni:

- Le disposizioni dell'art. 74 delle NTA del RU dovranno essere interamente stralciate e sostituite con la seguente frase: *"Le previsioni del RU rimangono assoggettate alle disposizioni contenute nel Piano di Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Serchio. Gli interventi soggetti a parere vincolante da parte dell'Autorità di bacino sono quelli individuati nel medesimo PAI e nella vigente normativa in materia di tutela ambientale, di VIA e di VAS"*;
- L'art. 78 deve essere corretto per esplicitare che gli interventi sul territorio devono rispettare, oltre ai contenuti del vigente PAI e del suo secondo aggiornamento (attualmente efficace come misure di salvaguardia), anche i contenuti degli altri strumenti della pianificazione di bacino, succitati, con particolare riferimento alle misure del PGA e del PGRA;
- L'art. 91, oltre a richiamare le fattibilità ai sensi del Regolamento regionale n. 53/R, deve rimandare esplicitamente alle condizioni e limitazioni del PAI per le aree a pericolosità idraulica e da frana molto elevata (di cui agli artt. 1.1, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 22bis, 23, 23bis, 24 delle norme di PAI), nonché deve fare riferimento alla Tav. 9 "Carta di riferimento del reticolo idraulico e idrografico" come modificata dal *"Progetto di Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico del fiume Serchio. Secondo Aggiornamento"* adottato;
- Le norme del R.U. dovranno esplicitare che, fino alla approvazione definitiva del *"Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico del fiume Secchio. Secondo Aggiornamento"*, eventuali interventi edilizi in contrasto con le misure di salvaguardia di tale Piano non potranno avere parere favorevole da parte di questa Autorità di bacino;
- Il R.U. deve individuare il perimetro del *"tessuto edificato"*, in conformità con le definizioni di cui all'art. 7 delle Norme di PAI;
- Lo schema delle pericolosità idrauliche contenuto nella Relazione geologica e di fattibilità, raffigurante i criteri per la definizione delle carte della pericolosità idraulica, deve essere corretta, inserendo le aree "APg" (pericolosità molto elevata) e le aree "P2g" (pericolosità elevata), e modificando il riferimento alle aree "a2a".

Determinazioni conseguenti

I primi quattro punti sono stati recepiti mediante modifica e/o integrazione gli Artt. 74, 78, 91 delle NTA come richiesto.

Riguardo al punto 5) Il *"tessuto edificato"* in conformità con le definizioni di cui all'art. 7 delle Norme di PAI è stato definito mediante integrazione dell'Art.26 delle NTA "Riconoscimento dell'insediamento di tipo urbano". e dell'Art.31 delle NTA "Perimetro dei centri abitati e del territorio urbanizzato".

In merito all'ultimo punto sono state apportate le modifiche alla Relazione geologica e di fattibilità (Tav. G0), in particolare al par. 6.2 riguardo alle tabelle di correlazione che definiscono i criteri di costruzione della carta di pericolosità idraulica. Nessuna modifica richiede la corrispondente Tav.G12 in cui la tabella di correlazione in legenda risulta corretta.

Parere

Per quanto concerne le linee di indirizzo strategiche di pianificazione, si segnalano i seguenti aspetti connessi ai contenuti, agli obiettivi e alle misure del PGA e PGRA, che potrebbero trovare motivi di contatto e convergenza con i contenuti della variante:

- l'attuazione del PGA richiede la convergenza e sinergia tra gli obiettivi ambientali e di tutela della risorsa idrica e quelli di riduzione del rischio idraulico e secondo gli indirizzi

europei, come detto, misure sinergiche' tra le direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE hanno maggiori probabilità di accedere alle linee di finanziamento comunitarie che saranno attivate;

- il PGA prevede, inoltre, alcune misure valide a scala di bacino che rivestono particolare rilevanza nel territorio del Comune Fabbriche di Vergemoli e che dovrebbero trovare per quanto possibile riscontro anche nella variante in oggetto:
 - Disciplina delle derivazioni da acque superficiali al fine di garantire il Deflusso Minimo Vitale e salvaguardare l'ambiente fluviale (SCHEDA 4) (codice misura: PDGA_M4_DMV);
 - Definizione di un "Codice di Buona Prassi" per la gestione della vegetazione riparia lungo i corsi d'acqua (SCHEDA 6) (codice misura: PDGA M6 [MA1-2 3_Ind_Vegetaz_wfd]);
 - Interventi di recupero e rinaturalizzazione di fasce di pertinenza fluviale (codice misura: PDGA_M43_[MA 1-2-3_Rin FasFlu_wfd]);
 - Sviluppo del quadro conoscitivo mediante valutazioni di carattere idromorfologico come strumento di supporto alle decisioni strategiche di pianificazione, alla gestione dei sedimenti e della vegetazione in alveo (codice misura: PDGA M45 [MAI-2 3_QC5_Idromo_wfd]);
 - Attuazione di indirizzi per la realizzazione di misure di protezione integrata (codice misura: PDGA M46_[MAI-2-3 Ind_InfVerdi_wfd]);
 - Ripristino della continuità longitudinale del corso d'acqua e la riapertura dei corridoi ecologici (codice misura: PDGA M14_Cont_fluv).

Determinazioni conseguenti

Sono stati integrati gli Artt. 77, 78 delle NTA inserendo i riferimenti al PGA e PGRA e alle misure indicate.

Parere

Inoltre, per quanto riguarda la conformità del RU in corso di formazione al quadro delle pericolosità idrauliche e da frana del citato Progetto di Piano di Bacino di aggiornamento al PAI, recentemente adottato, si invita codesto Comune a valutare l'opportunità di procedere da subito al recepimento di tali modifiche, ai sensi dell'art. 46, comma 3 delle Norme dello stesso Progetto di Piano.

Determinazioni conseguenti

Sentito il parere dell'ente si è convenuto che i contenuti cartografici e normativi del RU debbano essere coerenti con il Piano di bacino stralcio Assetto Idrogeologico – “primo aggiornamento” approvato con DPCM 26/07/2013. Le modifiche introdotte dal PAI “secondo aggiornamento”, adottato con relative misure di salvaguardia con Del.C.I. n.180 del 17/12/2015, sono state recepite introducendo la valenza delle Misure di salvaguardia con integrazione dell'Artt. 78, 91 delle NTA. Sono state inoltre recepite in fase di costruzione della carta geomorfologica di base (Tav.G02) e della Carta di Pericolosità Geomorfologica (Tv. G11) le perimetrazioni aggiornate delle aree a pericolosità geomorfologica elevata, derivanti dall'aggiornamento del quadro conoscitivo del PAI a seguito dei recenti eventi alluvionali.

n. 2

GAIA Spa

Prot. N. 1976 del 19/04/2016

Parere

- Vista la documentazione consultabile su apposito link del Comune di Fabbriche di Vergemoli, in particolare la Relazione del Responsabile del Procedimento ed il Documento Preliminare di VAS;
- Sentiti i responsabili del servizio acquedotto e della fognatura e depurazione;
- Visti gli atti ed i precedenti pareri espressi da questa società per gli strumenti urbanistici approvati oppure in corso di approvazione;
- Rilevato che la Variante è stata voluta dal nuovo Comune di Fabbriche di Vergemoli, al fine di dotarsi di un unico strumento di pianificazione urbanistica, che punti prevalentemente al recupero ed alla riqualificazione urbanistica e edilizia dell'intero sistema insediativo, in alternativa al consumo di nuovo suolo, con obiettivi di sostenibilità ambientale, da concretizzare mediante azioni ed interventi nell'ambito del sistema normativo, con conseguente risparmio idrico e salvaguardia e miglioramento delle acque superficiali;
- Rilevato che il territorio comunale in oggetto presenta sufficienti disponibilità idriche in rapporto alla attuazione del nuovo dimensionamento urbanistico previsto; si esprime un parere positivo per le motivazioni espresse in narrativa, in particolare si chiede:
- gli atti successivi del nuovo strumento urbanistico vengano inoltrati alla società per le valutazioni attinenti al Servizio Idrico Integrato.

Determinazioni conseguenti

Considerato quanto contenuto nel parere non è necessario predisporre modifiche e/o integrazioni alla documentazione della Variante agli strumenti della pianificazione urbanistica.

n. 3

Deposito n.2001 del 19/02/2016

Verbale del 19/04/2016 seguente a nota n.1134446 del 29/03/2016

REGIONE TOSCANA - Settore Genio Civile Toscana Nord

Parere

- Si prende nota del parere espresso dall'Autorità di Bacino Pilota del F. Serchio con particolare riferimento alla pericolosità idraulica. Si richiede quindi la modifica degli elaborati in tal senso.
- Si richiede che la pericolosità da Sinkhole sia normata attraverso la combinazione della norma geologica e sismica con il criterio di maggior cautela. In alternativa può essere elaborata una norma specifica.
- Si chiede di rivalutare la classificazione di pericolosità sismica delle MS 5,6,7,8,9 e 13.
- Si chiede di evidenziare nelle UTOE una fascia relativa all'art.1 della LR 21/12 con caratteristiche normative indicative e non prescrittive.
- Si richiedono le definizioni dei progetti relativi alle previsioni con F4.
- Si evidenzia inoltre che la dicitura "non Fattibile" non rientra tra quelle previste dal regolamento 53/R.

Determinazioni conseguenti

In merito ai primi 3 punti sono state rivisitate le carte tematiche e le relative tabelle di correlazione per la definizione delle varie pericolosità recependo le indicazioni fornite, di conseguenza sono stati modificati i seguenti elaborati delle indagini geologiche:

- Tav. G0 Relazione Geologica e di Fattibilità
- Tav. G13a Carta delle aree a pericolosità sismica locale;
- Tav. G13b Carta delle aree a pericolosità sismica locale;

Gli elaborati sopra elencati andranno a sostituire i precedenti.

Per quanto riguarda il quarto punto dell'elenco si è convenuto, in accordo con l'istruttore tecnico del Genio Civile di non riportare la fascia relativa all'art.1 della LR 21/12 nella carta delle UTOE in quanto avrebbe creato problematiche in merito alla scala della carta delle UTOE (scala

1:2000) diversa dalla scala a cui è definito il reticolo della LR 21/2012 (scala 1:1000) nonché per leggibilità delle carte stesse. Si è convenuto pertanto di adempiere alla prescrizione con la realizzazione di una nuova carta di Quadro Conoscitivo "Sistema dei Vincoli":

- Tav. QC 5.1 - SISTEMA DEI VINCOLI
- Tav. QC 5.2 - SISTEMA DEI VINCOLI

In merito alle definizioni dei progetti relativi alle previsioni con F4, Fattibilità limitata, richiesta al punto 5), lo strumento urbanistico non individua nuove previsioni in aree con fattibilità F4 per le quali sarebbero richieste approfondimenti di indagine e relativi progetti di messa in sicurezza, da realizzarsi in sede di Regolamento Urbanistico. Si è convenuto con l'istruttore tecnico del Genio Civile che tale condizione venga avvalorata da apposita dichiarazione del RUP, documento che costituirà integrazione al deposito delle indagini geologiche presso il Genio Civile al fine del rilascio del parere di competenza.

Riguardo all'osservazione riportata all'ultimo punto, si precisa che la dicitura "non Fattibile" utilizzata nelle tabelle delle NTA per la determinazione della fattibilità, non si riferisce al DPGR 53/R ma viene utilizzata per definire la limitazione di fattibilità degli interventi diretti, puntuali, nel territorio aperto, e non definibili in sede di RU, così come le previsioni all'interno delle UTOE. Si riferisce ad interventi non sono attuabili ai sensi delle Norme di Piano di bacino (PAI) F. Serchio e/o per la mancanza di studi e verifiche di dettaglio e la conseguente individuazione e definizione degli interventi di messa in sicurezza in sede di redazione del presente R.U.

n. 6

Prot. N. 2204 del 04/05/2016

REGIONE TOSCANA Giunta Regionale

Direzione Ambiente ed Energia

Settore Tutela della Natura e del Mare

Contributo

Nel merito, si rileva che la "Variante agli strumenti della pianificazione urbanistica", oggetto di Valutazione di Incidenza, redatta dal Comune di Fabbriche di Vergemoli, ha l'obiettivo di procedere:

- 1) alla revisione degli strumenti di pianificazione in vigore dei due Comuni di origine al fine di correggere alcuni errori materiali nonché aggiornare ed adeguare il quadro conoscitivo alla luce di importanti novità normative intervenute nel frattempo;
- 2) al completamento della disciplina dell'attività urbanistica per il territorio di riferimento dell'ex Comune di Fabbriche di Vallico, in coerenza con gli strumenti di pianificazione vigenti (Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico dell'ex Comune di Vergemoli, Piano Strutturale dell'ex Comune di Fabbriche di Vallico),

In particolare, per quanto riguarda il punto 2) la Variante integra la disciplina vigente nell'ex Comune di Vergemoli estendendola al territorio dell'ex Comune di Fabbriche di Vallico.

Lo Studio di Incidenza esprime quindi la valutazione degli effetti delle nuove previsioni di Variante riferite esclusivamente al solo territorio dell'ex Comune di Fabbriche di Vallico, visto che per il RU di Vergemoli, approvato nel 2013 e tuttora vigente, valgono le considerazioni contenute nelle Relazioni di Vas e di Valutazione di incidenza prodotte nell'ambito del relativo procedimento di approvazione.

Per quanto di competenza dello scrivente Settore, si riferisce che i Siti della Rete Natura 2000 ricadenti nel territorio del Comune sono compresi all'interno del Parco regionale delle Alpi Apuane e delle relative aree contigue e precisamente:

- SIC n. 20 Monte Croce - Monte Matanna (IT5120012) che interessa un piccolo sperone collocato ad ovest del territorio comunale (ricadente nel territorio dell'ex Comune di Vergemoli);
- SIC n. 22 Monte Cerchia - Le Panie (IT5120014) che abbraccia una porzione estesa della parte nord ovest del territorio comunale (ricadente nel territorio dell'ex Comune di Vergemoli);

- ZPS n. 23 PRATERIE PRIMARIE E SECONDARIE DELLE APUANE (IT5120015) che ricopre gran parte delle delimitazioni dei SIC 20 e 22 (ricadente nel territorio dell'ex Comune di Vergemoli).

Si evidenzia inoltre che nel Parco regionale delle Alpi Apuane ricade anche il sir n. B06 Monte Palodina (IT5120104) che non è incluso nella Rete ecologica europea Natura 2000 e ricade in parte nel Comune di Galliciano ed in parte nel Comune di Fabbriche di Vergemoli, nella sezione est del territorio comunale (ricadente nel territorio dell'ex Comune di Fabbriche di Vallico),

Lo Studio di incidenza riporta in relazione a ciascun sito, le caratteristiche, le principali emergenze floristico-vegetazionali e faunistiche, nonché le criticità e le principali misure di conservazione.

In attuazione dell'obiettivo di promozione e valorizzazione turistica e sportiva del territorio, contenuti nei Piani Strutturali di ambedue gli ex Comuni, Il RU del Comune di Fabbriche di Vergemoli prevede, nel Territorio aperto, la realizzazione di Parchi Avventura e la riqualificazione di percorsi storici e di sentieri di collegamento pedonali, equestri e per mountain bike.

In relazione a tale obiettivo sono previsti anche 104 posti letto (74 a recupero e 30 nuovi). I posti letto di nuova previsione, sono localizzati fuori UTOE, nell'Ambito della Grotta del Vento, previsione già contenuta e valutata all'interno del RU vigente del Comune di Vergemoli (in prossimità dei SIC 22).

Nel territorio aperto sono inoltre localizzati interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente con ampliamenti volumetrici (Località FORNIONE Vallico di Sopra) e interventi di riqualificazione e realizzazione di spazi espositivi attraverso recupero, con ampliamento di ridotta entità (Località PIASTRONE - Vallico di Sotto), di cui il primo interamente ricadente all'interno del sir n. B06 Monte Palodina,

Gli interventi di cui sopra sono stati oggetto di specifica valutazione delle possibili interferenze con i siti di interesse comunitario e regionale al capitolo 5 dello Studio.

Determinazioni conseguenti

Lo Studio di incidenza relativo ai tre siti di interesse comunitario e al sito di interesse regionale è stato integrato con il documento: Modifica con recepimento delle osservazioni.

Al fine di definire ad una di maggior dettaglio il sistema normativo delle aree soggette a normativa specifica sono stati integrati gli Artt. 14, 15, 16, delle NTA; integrato l'Allegato 1 – Analisi di coerenza interna ed esterna delle previsioni del regolamento urbanistico (Art. 18, comma 2, lett. b) LRT 65/2014) con l' Appendice 1 Schede di valutazione di coerenza con la Disciplina del PIT (Allegato 8B); e predisposte le Schede aree soggette a normativa specifica per la coerenza con la Disciplina del PIT (Allegati 3B e 8B).

Contributo

All'interno delle UTOE si rileva:

- Una consistente riduzione della previsione del dimensionamento produttivo e commerciale, comunque non in prossimità dei Siti Natura 2000;
- Le nuove costruzioni a carattere residenziale si limitano agli interventi già previsti del RU previgente dell'ex comune di Vergemoli, all'interno delle UTOE di Calomini e Vergemoli, mentre non è prevista l'attuazione del dimensionamento di nuova costruzione a carattere residenziale di cui al PS dell'ex Comune di Fabbriche di Vallico: 29 sono gli alloggi a destinazione residenziale con recupero PEE distribuiti nelle nove UTOE.

Determinazioni conseguenti

Considerato quanto esposto in questo punto del contributo non è necessario predisporre modifiche e/o integrazioni alla documentazione della Variante agli strumenti della pianificazione urbanistica.

Contributo

In relazione alla realizzazione di Parchi Avventura e alla riqualificazione di percorsi storici e di sentieri di collegamento (pedonali, per mountain bike e cavallo) si rileva la necessità di integrare le NTA introducendo specifiche prescrizioni, in merito alla realizzazione delle strutture. In particolare:

- in fase di progettazione dell'intervento, dovrà essere effettuato un attento rilievo della zona che sarà interessata dagli impianti aerei dei percorsi e delle strutture di supporto, tenendo conto nella progettazione esecutiva delle risultanze delle perizie specialistiche; gli alberi, prima di essere utilizzati, dovranno in particolare essere sottoposti ad una indagine arboricola, in grado di verificare eventuali malattie e/o marciumi e dovrà essere effettuata una adeguata potatura per consentirne un miglior sviluppo;
- il sistema di cerchiaggio del tronco per la posa delle piattaforme dovrà essere specificatamente studiato, al fine di semplificarne la messa in opera oltreché di non interferire con la normale crescita del tronco;
- tra le singole piante dovrà essere lasciata una distanza adeguata, in grado di consentire una agevole esecuzione dei lavori senza provocare danneggiamenti;
- per la realizzazione delle piattaforme, il materiale legnoso utilizzato dovrà avere caratteristiche di longevità, resistenza alle aggressioni degli insetti, muffe e funghi (ad esempio, legno di larice).

Si ritiene inoltre opportuno che lo Studio di Incidenza, in merito allo svolgimento di pratiche sportive ricreative che possano esercitare un impatto su alcune risorse di particolare pregio, come ad esempio l'arrampicata su pareti rocciose che presentino tipica vegetazione casmofitica o siti di nidificazione, l'attività speleologica in siti in cui siano presenti Chiroteri o altra fauna troglobia e l'utilizzo di mezzi motorizzati fuoristrada su strade minori, introduca specifiche prescrizioni in coerenza ed ottemperanza alle misure di conservazione relative alla tipologia di attività "TURISMO, SPORT, ATTIVITA' RICREATIVE", di cui alla D.G.R.T. n. 123 del 15/12/2015.

Determinazioni conseguenti

Al fine di rispondere al contributo e definire ad una di maggior dettaglio il sistema normativo delle aree Parco soggette a normativa specifica (aree n. 4; 6; 9; 10) sono stati integrati gli Artt. 14, 15 delle NTA; integrato l'Allegato 1 – Analisi di coerenza interna ed esterna delle previsioni del regolamento urbanistico (Art. 18, comma 2, lett. b) LRT 65/2014) con l' Appendice 1 Schede di valutazione di coerenza con la Disciplina del PIT (Allegato 8B); e predisposte le Schede aree soggette a normativa specifica per la coerenza con la Disciplina del PIT (Allegati 3B e 8B).

Contributo

In riferimento ai Piani Attuativi (art. 59 NTA) il RU prescrive il rispetto delle "destinazioni d'uso, degli indici e dei parametri urbanistico-edilizi, delle indicazioni e delle prescrizioni delle stesse Norme e "devono eventualmente contenere la Valutazione Ambientale Strategica degli Effetti Ambientali conseguenti agli interventi previsti che integri e precisi quella effettuata in sede di RU".

Si suggerisce, di valutare l'opportunità che tale obbligo sia esteso anche alla redazione di specifico Studio di incidenza, laddove le previsioni contenute nei Piani attuativi interessino aree interne o comunque prossime ai tre siti di interesse comunitario nonché al sito di interesse regionale, al fine di poter valutare in modo adeguato le possibili ricadute con la conseguente indicazione di eventuali misure di mitigazione e/o compensazione.

Determinazioni conseguenti

Al fine di rispondere al contributo è stato integrato l'art. 59 delle NTA specificando la necessità dello Studio di incidenza, laddove le previsioni contenute nei Piani Attuativi interessino aree interne o comunque prossime ai tre siti di interesse comunitario e al sito di interesse regionale.

Contributo

Si segnala infine che il PAER (Piano Ambientale ed Energetico Regionale), con i suoi allegati, rappresenta lo strumento di programmazione ambientale ed energetica regionale che ricomprende, tra gli altri, i contenuti del Programma regionale per le Aree Protette. A tal proposito, si fa presente che le previsioni del RU dovranno essere coerenti anche con le criticità e gli obiettivi di conservazione per gli specifici target (ecosistemi e geografici) ivi indicati, ricadenti nel territorio.

Si suggerisce, inoltre, di eliminare il termine S.I.R. (Sito di Importanza Regionale) da tutti gli elaborati, in quanto tale termine indica una classificazione regionale dei siti Natura 2000 che è venuta meno a seguito dell'approvazione della L.R. 30/2015. In tal senso si evidenzia che, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 30/2015, tutti i sir sono soggetti a verifica finalizzata a valutarne la loro ascrivibilità ad una delle tipologie previste dagli artt. 2 e 6 della legge medesima. In esito a tale valutazione, nel caso in cui il sir non presenti i requisiti sopracitati, potrà comunque ricevere specifica tutela nell'ambito degli strumenti di pianificazione territoriale. Si suggerisce, pertanto, di verificare quanto disciplinato dalle Norme Tecniche di Attuazione al fine di assicurare comunque adeguata tutela all'ambito del sir n. B06 Monte Palodina, ad oggi non incluso nella Rete ecologica europea Natura 2000,

In ultimo, relativamente alle misure di mitigazione proposte; si ritiene necessario integrarle rispetto alla normativa attualmente vigente in materia di aree protette e biodiversità, ed in particolare:

- per la procedura di valutazione di incidenza, è opportuno fare riferimento sia all'articolo 87 della L.R. 30/2015, per quanto riguarda piani e programmi, sia all'art. 88 comma 2, per quanto riguarda gli interventi esterni al sito; .
- oltre alle misure di conservazione già citate è necessario riferirsi anche alle misure di conservazione previste dalle D.G.R. 1223/2015 che integrano le misure già definite (D.G.R.,454/08, D.G.R. n. 644/2004 e D.G.R. n. 1006/14) e sostituiscono integralmente, nella D.G.R. n. 644/04, per quanto concerne le specie ed habitat di interesse comunitario, la sezione "Indicazioni per le misure di conservazione" di ciascuna delle relative schede descrittive.

Determinazioni conseguenti

Lo Studio di incidenza relativo ai tre siti di interesse comunitario e al sito di interesse regionale è stato integrato con il documento: Modifica con recepimento delle osservazioni.

Al fine di rispondere al contributo e definire ad una scala di maggior dettaglio il sistema normativo delle aree del sir n. B06 Monte Palodina, (ad oggi non incluso nella Rete ecologica europea Natura 2000) sono stati integrati: l'Art. 16 delle NTA; l'Allegato 1 – Analisi di coerenza interna ed esterna delle previsioni del regolamento urbanistico (Art. 18, comma 2, lett. b) LRT 65/2014) con l'Appendice 1 Schede di valutazione di coerenza con la Disciplina del PIT (Allegato 8B); e predisposta documentazione specifica nelle Schede aree soggette a normativa specifica per la coerenza con la Disciplina del PIT (Allegati 3B e 8B).

n. 11

Prot. N. 2405 del 17/05/2016

AUTORITA' DI BACINO FIUME SERCHIO

Contributo e richiesta integrazioni

Preso atto che le suddette prescrizioni "verranno puntualmente recepite prima dell'approvazione della Variante "(cfr. Relazione del Responsabile del Procedimento);

Evidenziato, relativamente al procedimento di VAS, che questo ente, non ha avuto la possibilità di pronunciarsi sul Rapporto Preliminare redatto ai sensi dell'art. 23 della LR 10/2010, in quanto lo stesso non è pervenuto al protocollo di questa Autorità di bacino (come erroneamente sostenuto nella Relazione del Responsabile del procedimento del 19/2/2016); .

Ritenuto che il pronunciamento sul Rapporto Preliminare sia un passaggio fondamentale nel procedimento di verifica degli effetti attesi dalle previsioni, passaggio riconosciuto come obbligatorio dalla stessa legge di riferimento, poiché è finalizzato a individuare le modalità e le metodologie per valutare la "sostenibilità ambientale" delle previsioni. di uno strumento -di governo del territorio, ancor prima della sua adozione;

Evidenziato che il Rapporto Preliminare non faceva parte neanche del progetto di Regolamento Urbanistico invariato dal Comune il 1/12/2015, il 4/12/2015 e il 16/12/2015 per l'espressione del parere;

Ricordato che il territorio in oggetto è gravato da numerose fragilità di tipo geologico e idraulico, come dimostrato dai gravi eventi di dissesto verificatisi negli ultimi anni;

Vista la documentazione tecnica fornita per la fase in oggetto del procedimento di VAS, in particolare il Rapporto Ambientale;

Rilevato che il Rapporto Ambientale, relativamente alla risorsa "acqua", fa riferimento al *Piano di Gestione delle acque primo aggiornamento*, ma che i contenuti riportati nel R.A. su stati di qualità, obiettivi, stati di rischio dei corpi idrici superficiali e sotterranei non risultano completamente aggiornati con quelli del *Piano di Gestione delle Acque del Distretto idrografico del fiume Serchio - I° aggiornamento* approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino pilota del fiume Serchio con delibera n° 183 del 3/3/2016 e pubblicato alla pagina www.autorita.bacinoserchio.it/pianodigestione-aggiornamento-piano;

Evidenziato che ai sensi del suddetto *Piano di Gestione delle Acque del Distretto idrografico del fiume Serchio - I° aggiornamento* approvato, la Tav. 9.1 individua, oltre al sistema delle "aree protette" (SIC, ZPS, SIR, Parchi, Riserve, ANPIL), anche altre aree di elevato interesse ambientale e naturalistico, corrispondenti ai bacini dei corpi idrici in stato ecologico elevato (tra i quali Turrite Cava e Turrite di S. Rocco), aree disciplinate dalla Scheda Norma 1 del medesimo Piano;

Rilevato che nel Rapporto Ambientale il Cap. IV "Caratteristiche dei potenziali impatti ambientali", relativamente al sistema acqua ed al sistema suolo, non fa riferimento alle cartografie delle pericolosità del vigente PAI né alle Tav. G08 e G09 del Regolamento Urbanistico, contenenti il quadro delle pericolosità idrauliche e da frana derivate dallo stesso PAI;

Rilevato altresì che nel medesimo Capitolo IV del Rapporto Ambientale le "fattibilità" delle previsioni non fanno riferimento alle limitazioni e condizioni del vigente PAI;

Preso atto che la Variante Generale in oggetto conferma alcune previsioni già contenute negli strumenti urbanistici del Comune di Vergemoli (RU approvato nel 2013) e di Fabbriche di Vallico (PS del 2009), ma evidenziata l'opportunità di condurre le valutazioni degli effetti ambientali attesi anche per quelle previsioni esistenti che non sono mai state sottoposte a VAS e che comunque determinano un sostanziale incremento di beni e persone esposte al rischio in aree con elevate fragilità ambientali, idrauliche e/o da frana;

Vista in particolare la previsione denominata "Area 3 -- Ambito Grotta del Vento" (che comporta l'incremento dell'offerta ricettiva per un totale di 50 posti letto e altre attrezzature di servizio e ristorazione, descritte all'art. 14 delle NTA del RU) , posta nel territorio aperto e fuori dal tessuto edificato, localizzata in una zona detritica acclive in corrispondenza di un corso d'acqua caratterizzato da forte pendenza e da numerose ramificazioni nella porzione alta del rilievo, che possono convogliare verso valle, durante gli eventi meteorici più intensi e concentrati, ingenti quantità di acqua e detrito sotto forma di colate rapide, le quali in

corrispondenza di bruschi cambi di pendenza n di opere antropiche (ponticelli, tombamenti) possono dar luogo a fenomeni erosivi e sovralluvionamento diffuso;

Rilevato altresì che nella suddetta previsione "Area 3 - Ambito Grotta del Vento", il corso d'acqua citato è cartografato nella Tavola 9 del vigente PAI "Carta di riferimento del reticolo idraulico e idrografico", e pertanto nell'area sono efficaci le limitazioni alle trasformazioni di cui all'art. 21, comma 6, delle Norme di PAI;

Tutto ciò premesso, considerato che questo ente non ha avuto modo di partecipare alla fase preliminare del procedimento di VAS, si segnala che il Rapporto Ambientale deve essere integrato con le valutazioni degli effetti ambientali alle previsioni poste in aree a pericolosità elevata e molto elevata che, pur se già contenute nei vigenti strumenti urbanistici, non sono state sottoposte a VAS e determineranno un sostanziale incremento di beni o persone esposte al rischio idraulico o da frana.

In particolare, per le motivazioni illustrate in premessa, si ritiene necessario un approfondimento relativamente alla previsione denominata "Area 3 - Ambito Grotta del Vento", che comporta l'incremento dell'offerta ricettiva per un totale di 50 posti letto e altre attrezzature di servizio e ristorazione (art. 14 delle NTA del RU) in un'area caratterizzata da elevate fragilità idrauliche e geomorfologiche, sopra descritte; nello specifico, si richiede l'esatta localizzazione della struttura turistico-ricettiva per valutarne la compatibilità con le caratteristiche geomorfologiche e idrauliche della zona. Relativamente a detta previsione, collocata nel territorio aperto e fuori dal tessuto edificato, si segnala la presenza del corpo idrico cartografato nella succitata Tavola 9 "Carta di riferimento del reticolo idraulico e idrografico", e delle limitazioni agli interventi edilizi nella fascia di rispetto di 10 ml dal ciglio di sponda di tale corpo idrico, ai sensi dell'articolo 21, comma 6, delle Norme di PAI. Infine, anche ai fini della verifica di coerenza della previsione con la L.R. 21/2012 ("Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua"), si evidenzia che detta fascia di rispetto, equiparata dalle norme di PAI a un'area golenale ("P1"), ha pericolosità idraulica molto elevata.

Determinazioni conseguenti

Si è svolto un apposito incontro presso l'ente competente in materia ambientale sulla base del contributo pervenuto al fine di chiarire gli aspetti sull'iter procedurale e per concordare gli adempimenti ai contributi espressi.

Durante il colloquio sono stati chiariti i seguenti punti:

- Dalle verifiche effettuate, la mancata ricezione da parte dell'ente competente del materiale relativo al Rapporto Preliminare nella fase preliminare del procedimento di VAS, risulta, dovuto ad un disguido nella trasmissione dell'invio telematico effettuato dall'ufficio tecnico comunale. Si conviene comunque che il contributo espresso è giunto nei tempi utili per l'iter previsto dalla LR10/72010.
- In merito alla richiesta di sottoporre a VAS anche previsioni ricadenti nel territorio dell'ex Comune di Vallico, l'ente competente ha convenuto che le previsioni sono state recepite fedelmente dal RU di Vergemoli approvato nel 2013, senza apportare alcuna variazione e che lo strumento era stato sottoposto a procedura di VAS e Valutazione di Incidenza. Si è ritenuto pertanto che, per il principio di non duplicazione stabilito dalla LR n.10/2010, per tali previsioni valgano considerazioni contenute nelle relazioni di Vas e di Valutazione di incidenza prodotte nei relativi procedimenti amministrativi di approvazione.

Tale considerazione era già espressa nel contenuto nel Rapporto Ambientale al titolo 3.2 – "Oggetto di valutazione Ambientale Strategica", riportata di seguito:

"Preme sottolineare il fatto che la presente Variante non contiene modifiche al quadro propositivo degli strumenti di pianificazione di livello comunale vigenti, ossia ai Piani Strutturali vigenti dei due ex comuni (approvati nel 2008 da Vergemoli e nel 2009 da Fabbriche di Vallico) e del RU di Vergemoli approvato nel 2013. Per questi strumenti di pianificazione urbanistica valgono dunque le considerazioni contenute nelle relazioni di Vas

e di Valutazione di incidenza prodotte nei relativi procedimenti amministrativi di approvazione.

Oggetto della presente Valutazione Ambientale Strategica è la valutazione degli effetti delle nuove previsioni di RU riferite esclusivamente al solo territorio dell'ex comune di Fabbriche di Vallico.

Nella necessità di integrare il RU vigente di Vergemoli con il nuovo RU di Fabbriche di Vallico, al fine di ottenere uno strumento di lavoro integrato e coerente per tutto il territorio ed agevolare l'interpretazione del piano da parte dei tecnici sia pubblici che privati, la pubblica amministrazione ha provveduto a redigere le tavole di quadro conoscitivo e di quadro propositivo per l'intero territorio comunale di Fabbriche di Vergemoli. Le previsioni del quadro propositivo del territorio di Vergemoli ricalcano fedelmente quelle contenute nel RU vigente approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 30/12/2013.

Al fine di omogenizzare la disciplina urbanistica per l'intero territorio comunale, sono state dunque utilizzate come base le Norme Tecniche di Attuazione del RU di Vergemoli, a cui sono state apportate modifiche specifiche per integrare ed adeguare le NTA alla normativa in materia di rischio idraulico, rischio geomorfologico e sismico, oltre che introdurre normativa specifica, quando necessario, relative alla parte di territorio afferente al Comune di Fabbriche di Vallico."

Per quanto riguarda la previsione "Area 3- Grotta del vento", in virtù delle fragilità idrauliche e geomorfologiche sottolineate nel contributo pervenuto, nonché della presenza del corso d'acqua cartografato nella Tavola 9 del vigente PAI, si è ritenuto di integrare l'Art. 14 delle NTA riportando i vincoli e prescrizioni gravanti sull'area all'interno dell'articolato normativo della nuova previsione.

Contributo

Inoltre, si richiede che il Rapporto Ambientale sia integrato secondo le seguenti indicazioni:

- Analogamente a quanto già prescritto nel citato parere al R.U. del 02/02/2016, si ritiene che le valutazioni dei potenziali "impatti ambientali" di tutte le previsioni urbanistiche debbano tenere in considerazione le pericolosità idrauliche e da frana, nonché le limitazioni ed i condizionamenti, contenuti nel vigente PAI. In particolare le indicazioni sulla fattibilità degli interventi (contenute sia nel progetto di R.U. che nel Cap. 4 del R.A., "Caratteristiche degli impatti attesi") devono contenere espliciti rimandi alle Tav. G08 e G09 del Regolamento Urbanistico contenenti le pericolosità del vigente PAI, alle relative Norme e alla Tav. 9 "Carta di riferimento del reticolo idraulico e idrografico" del medesimo piano di bacino (carta pubblicata alla pagina: www.autorita.bacinoserchio.it/piani_stralcio/assetto_idrogeologico/progetto-piano_bacino_2_aggiornamento/rischio-idraulico/reticolo).

- Le valutazioni degli effetti ambientali relativamente alla risorsa "acqua", descritte nel Rapporto Ambientale, deve fare riferimento ai contenuti del *Piano di Gestione delle Acque -- Primo Aggiornamento* approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino pilota del fiume Serchio con delibera n° 183 del 3/312016, pubblicato alla pagina: www.autorita.bacinoserchio.it/pianodigestione-aggiornamento-piano pertanto le indicazioni sulla fattibilità degli interventi (contenute sia nel progetto di R.U. che nel R.A., Cap. 4 "Caratteristiche degli impatti attesi") devono contenere espliciti rimandi alle limitazioni contenute nel PDGA, in particolare alle Schede Norma n. 1 e 4.

Si rimane in attesa delle integrazioni sopra descritte, indispensabili a questo ente per completare le valutazioni e per formulare il parere di competenza sul suddetto Rapporto Ambientale.

Determinazioni conseguenti

In merito al primo punto si è verificato che i riferimenti richiesti dal contributo, alle Tav. G08 e G09 del Regolamento Urbanistico contenenti le pericolosità del vigente PAI sono riportati al Cap.4 del R.A., evidenziando che vi era un errore nell'indicazione del numero delle tavole che è

stato corretto. Per quanto riguarda il progetto di RU, si ritiene che i riferimenti alle pericolosità del vigente PAI e alle relative Norme e Tav. 9 "Carta di riferimento del reticolo idraulico e idrografico" per le indicazioni sulla fattibilità degli interventi siano chiaramente esplicitati dalle modifiche ed integrazioni apportate agli Artt. 78, 91 nonché dall'Art.83 delle NTA "Criteri di applicazione delle norme di P.A.I."

Per quanto riguarda il secondo punto è stato integrato il Rapporto Ambientale al par.2.2 – sistema acqua e al Cap. 4 della valutazione degli impatti attesi, par. 4.1.1. Sistema acqua. E' stato inoltre integrato l'Art.93 delle NTA con espliciti rimandi alle limitazioni contenute nel PDGA, inserendo espliciti rimandi alle Schede Norma n. 1 e 4 del PGA.

n. 12

Prot. N. 2436 del 19/05/2016

REGIONE TOSCANA Giunta Regionale

Direzione Ambientale ed Energia

Settore Servizi Pubblici Locali

Settore Energia e Inquinamenti (a scavalco)

Contributo

Si fa presente che, come previsto dall'art. 4 comma 8 della L.R. 25/98 e s.m.i., nell'ambito degli atti di pianificazione dei Comuni, ai sensi delle disposizioni specificatamente previste dalla Legge Regionale 3 gennaio 2005 n. 1, devono essere indicate le aree per la raccolta differenziata dei rifiuti e degli inerti, proporzionalmente alla localizzazione degli impianti di smaltimenti e recupero rifiuti.

Si ricorda che:

- Nella cartografia e nelle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del Comune devono essere riportate le aree inserite nell'anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica, anche ai fini del rispetto alle prescrizioni stabilite dall'art. 253 del D.Lgs n. 152/2006 e dell'art. 13 della L.R. 25/98;
- La Regione Toscana, come previsto dall'art. 5Bis della L.R. 25/98, ha istituito una banca dati dei siti interessati dai procedimenti di bonifica che comprende l'anagrafe dei siti da bonificare di cui all'art. 251 del D.Lgs n. 152/2006 (SISBON);
- Dalla consultazione del sistema SISBON, con riferimento ai territori comunali di Fabbriche di Vallico e Vergemoli, sono segnalate alcune aree, di seguito riassunte (si rimanda alla consultazione dei dati integrali sul SISBON);

Denominazione	Motivo inserimento	Attivo/chiuso
Discarica Canale Levigliese Loc. Levigliese (LU) VERGEMOLI	PRB 384/89-ripristino	ATTIVO
Discarica Fornovolasco Loc. Le Terre Rosse LU) VERGEMOLI	PRB 384/89-ripristino	ATTIVO
Discarica Calomini Loc. Calomini (LU) VERGEMOLI	PRB 384/89-escluso	CHIUSO
Discarica Campolemisi Rapaglio Loc. Campolemisi (LU) VERGEMOLI	PRB 384/89- escluso	CHIUSO
Discarica Polle di Qua Loc. Polle di Qua (LU) FABBRICHE DI VALLICO	PRB 384/89-medio	ATTIVO
Discarica Solloreto - Solloreto (LU) FABBRICHE DI VALLICO	PRB 384/89- escluso	CHIUSO

Si ritiene opportuno ricordare che la L.R. 25/98 e s.m.i. prevede inoltre che:

- L'individuazione dei siti potenzialmente contaminati venga effettuata mediante i censimenti di cui all'allegato A del decreto del Ministero dell'ambiente 16 maggio 1989 (art. 9 comma 4). I proponenti interventi di recupero o di riconversione di aree oggetto di censimento ai sensi del comma 4 sono tenuti a presentare all'ente competente all'approvazione del

progetto di trasformazione o recupero un apposito piano di indagini per attestare i livelli di concentrazione soglia di contaminazione previsti per la destinazione d'uso (art. 9 comma 6);

- Le province e la Città Metropolitana di Firenze provvedono all'individuazione, nell'ambito del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e nel rispetto delle previsioni contenute nel piano regionale di gestione dei rifiuti, nonché sentiti le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti ed i comuni, delle zone idonee e di quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (art. 6);
- Nei capitolati per appalti di opere pubbliche, di forniture e di servizi siano inserite specifiche prescrizioni per favorire l'uso dei residui recuperabili, secondo le modalità indicate nel Piano Regionale (art. 4 comma 7).

Determinazioni conseguenti

Nel Rapporto Ambientale punto VIII del capitolo 2.4 come richiesto dal contributo sulla base della consultazione del sistema SISBON, con riferimento al territorio comunale di Fabbriche di Vergemoli ed integrazioni fornite dalla struttura tecnica comunale è stato predisposta l'analisi dello stato attuale e degli interventi realizzati.

n. 13

Prot. N. 2437 del 19/05/2016

REGIONE TOSCANA Giunta Regionale

Direzione Ambiente ed Energia

Settore Energia e Inquinamenti

Contributo

COMPONENTE ATMOSFERA

La gestione della qualità dell'aria ai fini della tutela della risorsa, di competenza delle Regioni secondo quanto previsto dai disposti del D Lgs. 155/2010, si attua sulla base della suddivisione del territorio regionale in zone e agglomerati in base ai livelli di qualità dell'aria rilevati dalla rete di monitoraggio. Questa competenza si attua in accordo con quanto previsto dalla Legge regionale 9/2010 "Norme per la tutela della qualità dell'aria" che nel dettaglio ripartisce le competenze in materia tra le Amministrazioni locali. Con le Deliberazioni 964/2015 e 1182/2015 è stata effettuata la zonizzazione citata e sono stati individuati Comuni che presentano criticità relativamente ai valori di qualità dell'aria misurati e per tale motivazione sono tenuti all'elaborazione di appositi Piani di Azione Comunale (PAC).

Nell'elaborazione di questi piani, tutti i Comuni individuati devono prevedere interventi strutturali, cioè interventi di natura permanente finalizzati al miglioramento nonché al mantenimento della qualità dell'aria ambiente attraverso la riduzione delle emissioni antropiche nell'atmosfera. Inoltre tra questi Comuni, quelli indicati dall'allegata 3 della predetta DGR. 1.182/2015, devono prevedere anche interventi contingibili di natura transitoria, da porre in essere solo nelle situazioni a rischio di superamento dei valori limite, finanziati a limitare il rischio dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite dalla normativa nazionale, attraverso la riduzione delle emissioni antropiche nell'atmosfera.

I Comuni sottoposti agli obblighi citati sono: Arezzo, Grosseto, Livorno, Pisa, Bientina, Casciana Terme Lari, Cascina, Castelfiorentino, Castelfranco di Sotto, Crespino, Empoli, Fauglia, Fucecchio, Montopoli in Val d'Arno Ponsacco, Pontedera, S. Croce sull'Arno, S. Maria a Monte, S. Miniato, Vinci, Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano, Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Firenze, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto, Fiorentino, Signa, Altopascio, Buggiano, Capannori, Chiesina Uzzanese, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecarlo, Montecatini Terme, Pescia, Lucca, Pieve a Nievole, Ponte, Buggianese, Porcari, Uzzano, Agliana, Carnignano, Montale, Montemurlo, Pistoia, Poggio a Caiano, Prato, Quarrata, Serravalle Pistoiese, Figline e Incisa Valdarno, Montevarchi, Reggello, San, Giovanni Valdarno, Terrenuova Bracciolini, Camaiore, Viareggio, Carrara, Massa e Piombino.

I Comuni di cui sopra adeguano agli interventi inseriti nei propri PAC i rispettivi regolamenti edilizi, i piani urbani della mobilità ed i piani urbani del traffico e, ove ne sia prevista l'adozione, i piani degli orari. Per tutte le altre realtà territoriali, in cui i livelli degli inquinanti rispettano i valori limite di qualità dell'aria, occorrerà garantire che, nelle trasformazioni del territorio, vengano adottate le misure necessarie a preservare la migliore qualità dell'aria ambiente. Si ricorda che il Piano Ambientale e Energetico Regionale (.PAER), per esigenze di tutela della risorsa aria, individua aree non idonee e criteri di installazione per impianti termici che utilizzano biomasse.

COMPONENTE ENERGIA

Va innanzitutto premesso che lo strumento urbanistico, che ha un periodo applicativo di svariati anni e effetti sul territorio di lunga durata, si ritrova i problemi di un sistema energetico entrato da pochi anni in una profonda trasformazione.

Si riassume lo scenario di natura energetica con cui lo strumento urbanistico si confronta o dovrà confrontarsi:

- progressiva diminuzione di consumo di energia prodotta da fonti fossili + necessità urgente di contrarre le emissioni in atmosfera climalteranti (in particolare CO₂);
- abbattimento consumi e incremento di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Gli obiettivi formalizzati sono la strategia UE al 2020 approvata nella seduta del Consiglio Europeo del 08/02/2007: 20% di riduzione consumi, 20% di riduzione emissioni, 20% incremento produzione da fonti rinnovabili. Tale strategia fu declinata poi nelle direttive 2009/28/EC sulle rinnovabili, 2009/29/EC sulle emissioni in atmosfera ed, infine, 2012/27/UE sull'efficienza energetica.

Sono stati formalizzati anche i seguenti obiettivi di dettaglio; tali obiettivi si presentano di difficile conseguimento e richiedono particolare impegno su tutti i fronti, in particolare nel campo tecnologico:

- per l'efficienza energetica degli edifici (Direttiva 2010/31/CE): entro 31/12/2020 edifici di nuova costruzione "a energia quasi zero" e riqualificazione edifici esistenti;
- per le fonti rinnovabili (Direttiva 2009/28/CE); quota obbligatoria di consumo da rinnovabili al 2020 (Italia 17%, Toscana 16,5% di sole rinnovabili termiche ed elettriche). Il mancato raggiungimento degli obiettivi è sanzionato.

Se lo strumento in analisi ha incidenza oltre il 2020, come usualmente succede negli atti di Governo del Territorio, il medesimo dovrà tarare le proprie politiche su obiettivi di maggior respiro e non sul minimo al 2020. A tale proposito si rimanda a quanto riportato nell'introduzione al Piano Ambientale ed Energetico Regionale 2015, nonché alla strategia dell'Unione al 2030 (European Council 24/10/2014, Conclusions on 2030 Climate and Energy Policy framework) e al 2050 (Communication from the Commission COM/2011/0885 Energy Roadmap 2050).

Meccanismi già individuati (in ambito Europeo, nazionale, regionale) per il perseguimento degli obiettivi succitati; per semplicità di analisi li dividiamo in:

a) Meccanismi per l'edilizia sostenibile

b) Meccanismi per la realizzazione delle altre infrastrutture energetiche

Si dettaglia quindi di seguito alcuni dei meccanismi normativi succitati di cui lo strumento urbanistico deve tenere conto, con alcune indicazioni sul loro impatto territoriale:

a1) Prescrizioni minime di efficienza energetica per i nuovi edifici e le manutenzioni straordinarie, emanate nel recepimento del DIR 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia.

La Direttiva 2010/31/UE è il punto di riferimento attuale sulla qualità energetica in edilizia. La Direttiva dà due criteri diretti, di cui i Comuni devono tenere conto: entro il 2020 (entro il 2018 nel caso di edifici pubblici) i nuovi edifici dovranno avere un consumo energetico "quasi zero", contemporaneamente tramite il sistema delle ristrutturazioni dovrà congruamente aumentare la prestazione energetica del tessuto edilizio esistente. La Direttiva è stata già recepita a livello legislativo tramite una importante modifica, apportata con la Legge 90/2013, del DLgs 192/2005. L'art. 4 comma 1 del DLgs 192/2005, prevede l'emanazione di un decreto che stabilisca i nuovi requisiti minimi obbligatori di prestazione energetica degli edifici; fino alla entrata in vigore di tale decreto continua ad applicarsi il DPR 59/2009.

Lo strumento urbanistico deve innanzitutto richiamare gli obblighi dettati dalla normativa vigente (i requisiti minimi stabiliti in applicazione della legge, oggi del DLgs 192/2005). Lo strumento

potrebbe anche chiedere requisiti più stringenti: va però considerata che la recente normativa nazionale, su impulso della UE, è, diversamente che in passato, assai stringente. All'Ente locale spetta il fondamentale compito di permettere, nel rispetto dei valori dei singoli territori, le trasformazioni edilizio/tecnologiche che consentano il conseguimento di tali target qualitativi. Rileva al riguardo segnalare che le prescrizioni di cui sopra non sono di possibile conseguimento senza una progettazione (anche) urbanistica adeguata. Si pensi ad es. al c.d. "diritto al sole": illuminazione naturale e assenza di ombreggiamenti che tagliano la produttività degli impianti solari. Si pensi alla previsione o predisposizione di reti di teleriscaldamento da associarsi a impianti a fonti rinnovabili a ad alta efficienza. Si ricorda infine il problema fondamentale dato dalla debolezza dei controlli sul rispetto della parte prescrittiva dei succitati standard di qualità.

a2) Prescrizioni minime di fonti rinnovabili riscritte dal D.Lgs 28/2011 art. 11, nel caso di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti. Si ricorda che l'inosservanza di tali prescrizioni comporta, ai sensi del DLgs. 28/2011, il diniego del rilascio del titolo edilizio.

Per il D.Lgs 28/2011 "edificio di nuova costruzione" è quello la cui richiesta di titolo edilizio è stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs (29 marzo 2011); "edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante" è l'edificio demolito e ricostruito, o l'edificio di SUL > 1000 mq soggetto a ristrutturazione integrale dell'involucro. L'art. 11 e l'allegato 3 di tale DLgs sono od oggi il cardine di una disciplina complessiva sul tema: eventuali obblighi previsti dai Comuni sulla stessa materia dovevano essere adeguati entro 180 gg dalla data di entrata in vigore del D.Lgs 28/2011. Se non adeguati sono già decaduti da tempo. Si nota che non basta più documentare l'impossibilità tecnica a ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di fonti rinnovabili: tale non ottemperanza fa scattare obblighi sostitutivi maggiori sull'efficienza energetica (vedi Allegato 3 al D.Lgs 28/2011).

Lo strumento urbanistico deve innanzitutto essere coerente con il dettato del D.Lgs 28/2011, evitando prescrizioni diverse sullo stesso oggetto. Gli obblighi si applicano anche nei Centri Storici, con riduzione del 50% (art. 11 del D.Lgs 28/2011). Lo strumento urbanistico ha però il fondamentale compito di individuare gli ulteriori immobili, oltre a quelli già notificati, il cui valore storico-artistico li sottrae agli obblighi del D.Lgs 28/2011 (art. 11 del D.Lgs 28/2011). Lo strumento ha poi alcuni spazi residui sugli obblighi di FER negli edifici, relativamente agli interventi edilizi non contemplati dal D.Lgs 28/11: in particolare si potrebbero ipotizzare target anche per ristrutturazioni integrali degli immobili < 1000mq. L'ente locale ha soprattutto il difficile compito di assicurare la realizzabilità tecnica degli interventi: ad es. per realizzare il fotovoltaico servono tetti idonei, superfici adeguate, e il sopraccitato "diritto al sole"; mentre le pompe di calore richiedono spazi adeguati e una installazione corretta sia per l'aspetto estetico percettivo sia per evitare ricadute negative (rumore, calore) sull'immediato intorno.

b1) Incentivi pubblici ai privati per piccoli impianti a fonti rinnovabili. Incentivi statali su Fotovoltaico e altre fonti rinnovabili.

La politica di governo del territorio dovrebbe fornire delle localizzazioni ed occasioni ad hoc per permettere ai privati di usufruire degli incentivi che la pubblica amministrazione dà a chi produce energia da rinnovabili. Varie esperienze sono state già svolte in Italia. In Emilia Romagna gli strumenti urbanistici devono obbligatoriamente destinare a questi scopi specifiche aree. In Toscana ci sono esperienze come "un ettaro di cielo" e simili. In caso di interventi di trasformazione del territorio con volumetria rilevante va necessariamente verificata la possibilità della contemporanea installazione di impianti da FER di dimensione adeguata ai consumi previsti per l'area.

b2) Realizzazioni di impianti e connesse reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento

Le disposizioni dell'Unione europea sulla riduzione del consumo delle fonti fossili, considerano il collegamento alle reti di teleriscaldamento uno strumento valido per l'ottenimento di tale obiettivo.

La realizzazione di tali reti avviene con un coerente disegno degli atti di governo del territorio; una scelta in tal senso deve considerare che l'impianto di produzione di calore deve essere localizzato non troppo distante dall'area fornita. Politica lungimirante potrebbe essere quella di lasciare comunque spazi sufficienti per adeguati sviluppi delle infrastrutture di rete.

b3) Realizzazioni di impianti a fonte rinnovabile non direttamente connessi alle esigenze energetiche di un edificio

Si danno di seguito alcune indicazioni, certamente non esaustive, in merito:

- La legge nazionale stabilisce il principio della compatibilità di massima degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile con le aree agricole (D.Lgs. 387/2003 art. 12 comma 7). Tale principio è stato svolto dalla LR.11/2011 in senso restrittivo in considerazione del particolare legame fra agricoltura e territorio in Toscana ,
- Sono state pubblicate, in GU 1B settembre 2010, n. 219 le Linee Guida Nazionali sulle Fonti Rinnovabili (3 .M. 10/09/2010). Dal 2 gennaio 2011 si applicano anche in Toscana pur in presenza di normativa regionale difforme. Per le stesse Linee Guida solo la Regione può stabilire divieti assoluti, in atti di pianificazione o programmazione, per determinate aree all'installazione degli impianti oli produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (paragrafo 1.2 delle Linee Guida). Esse stabiliscano anche i parametri che l'Amministrazione deve seguire per verificare l'idoneità di un'area a determinati impianti.
- Il 10/02/2015 è stato definitivamente approvata il PAER (Piano Ambientale ed Energetico Regionale). Il piano oltre a stabilire indirizzi generali sulla realizzazione degli impianti, contiene negli allegati l'individuazione delle aree non idonee alla installazione di specifici impianti a biomassa, impianti eolici e richiama l'individuazione delle aree non idonee al fotovoltaico a terra; già effettuata dalla lr 11/2011, modificata dalla lr 56/2011 e completata dalla Delilb, C.R. 26/10/2011 n. 68.
- Negli allegati sorto inoltre individuati criteri di installazione per gli stessi Impianti eolici e a biomasse. Mentre sugli impianti fotovoltaici a terra e gli impianti fotovoltaici su frangisole il Consiglio Regionale aveva già individuato criteri di installazione con Deliberazione 11/02/2013 n. 15.
- Lo strumento comunale, in presenza, di questo quadro generale, non deve operare tramite divieti specifici alla installazione di impianti. di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile in determinate aree del territorio di competenza, poiché sarebbe a rischio di illegittimità. In materia di aree non idonee richiama la legge regionale, i suoi atti attuativi, nonché il PAER.
- Lo strumento comunale può però fornire indicazioni, dettare congrui modalità di inserimento, stabilire specifiche qualitative che anche gli impianti a fonte rinnovabile dovranno rispettare. Nel caso di tipologie di impianti FER sui quali la Regione ha già determinato criteri di inserimento le indicazioni di cui sopra dovranno qualificarsi come specificazioni/integrazioni a quanto determinato dalla Regione.
- Lo strumento urbanistico comunale può anche individuare zone in cui dovrebbero concentrarsi per le caratteristiche dell'area, determinati grandi/medi impianti da fonte rinnovabile; tale individuazione dovrà essere coerente con quanto dettato dalla legge regionale in materia di aree non idonee, e da quanto dettato dal PAER sempre sul tema. A titolo di esempio si ricorda che la LR.11/2011 ha vietato grandi installazioni di fotovoltaico in area agricola e ha stabilito che gli impianti fotovoltaici a terra superiori a 20 Kw, dovranno rispettare le distanze minime dettate dall'art. 6 della LR.11/2011 come modificata dalla LR..56/2011.

COMPONENTE RUMORE

Con riferimento alle procedure di cui agli articoli 17, 19 o 25 de11a. L.R. n. 65/2014, si fa presente che i Comuni devono adempiere alle prescrizioni contenute nell'art. 7 (Adeguamento degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali) della legge regionale 89/98 come di seguito riportato:

“1. I Comuni sono tenuti ad adeguare I propri strumenti urbanistici con il piano di classificazione acustica entro 12 mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 5 coma 5, lettera b).

2. I piani strutturali, il cui procedimento di formazione, ai sensi della L.R, n. 65/2014, sia avviato successivamente all'adozione del piano di classificazione acustica devono essere adeguati con esso.

2bis. In attuazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 2, della L. 447/1995, i comuni adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale disciplinando, in

particolare, le modalità, di controllo sul rispetto delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)".

Gli indirizzi per il suddetto adeguamento sono dettati dagli artt. 13 e 14 dal Regolamento di attuazione della legge regionale 89/98 approvato con DPGR n. 2/R/2014, unitamente all'Allegato 3 dello stesso Regolamento.

COMPONENTE RADIAZIONI NON IONIZZANTI E IONIZZANTI

Inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza – fasce di rispetto elettrodotti

La normativa in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza (frequenza di rete 50 Hz) stabilisce che all'interno di determinate fasce di rispetto per gli elettrodotti, le sottostazioni e le cabine di trasformazione, "non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore," (L. 36/2001, art 4 comma 1, lettera h).

Il DPCM 08/07/2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla Frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti" prevede all'articolo 6 che i gestori delle linee elettriche comunichino alle autorità competenti, tra le quali i Comuni interessati, l'ampiezza delle fasce di rispetto. Si fa presente che la stragrande maggioranza degli elettrodotti fa capo a Torna Spa e RFI Spa.

Il DM 29/05/2008 "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti" indica le modalità di calcolo della fascia di rispetto tridimensionale esatta, basata sull'obiettivo di qualità dei 3 microtesla per il campo di induzione magnetica. Il DM definisce inoltre, quale fascia semplificata bidimensionale, la Dpa "distanza di prima approssimazione" la quale garantisce il rispetto dell'obiettivo di qualità all'esterno della stessa. Solo nel caso che l'edificio in progetto risulti all'interno della Dpa, è necessario chiedere al gestore/proprietario della linea il calcolo esatto della fascia di rispetto tridimensionale nella particolare posizione desiderata per la verifica della compatibilità del progetto con l'obiettivo di qualità dei 3 microtesla. Dunque per quanto sopra fatto presente a fondamentale che gli strumenti di pianificazione territoriale comunali riportino le suddette Dpa, Distanze di prima approssimazione, dagli elettrodotti, dalle sottostazioni e cabine di trasformazione, fornite ai comuni dai gestori degli impianti.

Inquinamento elettromagnetico ad alta frequenza – localizzazione degli impianti di radiocomunicazione

La L.R. 49 del 6 ottobre 2011 "Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione", prevede che i comuni effettuino la pianificazione delle installazioni degli impianti di radiocomunicazione, tra i quali gli impianti per la telefonia cellulare. La legge individua all'art. 11 i criteri localizzativi cui si devono attenere le installazioni degli impianti e all'art. 9 definisce le procedure per l'approvazione da parte dei comuni del Programma comunale degli Impianti, il quale contiene le localizzazioni dei futuri Impianti.

Il Programma comunale degli impianti è definito sulla base dei programmi di sviluppo della rete dei gestori degli impianti nel rispetto dei criteri localizzativi e delle aree Individuate come idonee per gli impianti dal piano operativo (ex regolamento urbanistico, art 9 comma 1 lettera b). Il comma 2 dell'art. 17. prevede che "fino all'adeguamento dei regolamenti urbanistici comunali, il programma di sviluppo della rete è elaborato nel rispetto dei criteri di localizzazione di cui all'articolo 11". In ogni caso si fa presente che la legge 49/2011 non richiede che l'approvazione del Programma comunale degli impianti segua le procedure stabilite dalla L.R. 65/2014.

Radioattività ambientale - RADON

La direttiva 2013/59/Euratom del 5 dicembre 2013 "che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/431/Euratom e 2003/122/Euratom" prevede che gli Stati membri stabiliscano livelli di riferimento nazionali per la concentrazione del gas radon in ambienti chiusi, lavorativi ed abitativi, pari a non più di 300 Becquerel su metro cubo, come media annua della concentrazione di radon in aria. Gli Stati membri provvedono (art 103 comma 2) affinché siano adottate misure appropriate per prevenire l'ingresso del radon in nuovi edifici, Tali misure possono comportare

l'introduzione di prescrizioni specifiche nelle norme edilizie nazionali. Si stabilisce inoltre (comma 3) che gli Stati membri individuino le zone in cui si prevede che la concentrazione (media annua) di radon superi il pertinente livello di riferimento nazionale in un numero significativo di edifici. In attesa del recepimento della direttiva in questione, la normativa nazionale di riferimento è il D.Lgs. n. 230/95 e smi il quale nel capo III-bis disciplina le esposizioni dovute ad attività lavorative con particolari sorgenti naturali di radiazioni, tra a cui il gas radon. In particolare l'art 10 sexies prevede che "le regioni e le province autonome individuano le zone o luoghi di lavoro con caratteristiche determinate ad elevata-probabilità di alte concentrazioni di attività di radon".

La Regione Toscana con DGR 1019/2012 ha individuato il seguente insieme di comuni a maggior rischio radon: Abbadia San Salvatore, Arcidosso, Castel del Piano, Isola del Giglio, Marciane, Marciana Marina, Montecatini Val di Cecina, Piancastagnaio, Piteglio, Pitigliano, Roccastrada, Santa Fiora, Sorano. Dal momento che le azioni preventive per la mitigazione delle concentrazioni di radon in fase di progettazione di nuove abitazioni hanno un costo assai inferiore alle azioni di rimedio sulle abitazioni esistenti, è raccomandabile che le regolamentazioni comunali edilizie, in special modo quelle relative ai comuni a maggior rischio radon, prevedano adeguate misure di protezione dal gas radon per le abitazioni di nuova costruzione e per quanto possibile per gli interventi di ristrutturazione edilizia che coinvolgano in modo significativo le parti dell'edificio a contatto con terreno.

In particolare come misura di protezione dal radon si può provvedere all'isolamento dal suolo, tramite vespaio aerato, dei locali adibiti ad abitazione, posti al piano terreno e alla protezione delle eventuali pareti contro terra dei medesimi locali tramite realizzazione di opportuno scannafosso aerato. Le suddette misure sono idonee a fornire contemporaneamente protezione dal gas radon e isolamento dall'umidità del suolo.

Determinazioni conseguenti

La Variante agli strumenti della pianificazione urbanistica contiene tra i suoi elaborati la Valutazione ambientale strategica (VAS): Rapporto ambientale e sintesi non tecnica (Art.24 l.r. 10/2010); l'Allegato 1 – Analisi di coerenza interna ed esterna delle previsioni del regolamento urbanistico (Art. 18, comma 2, lett. b) LRT 65/2014) Appendice 1 Schede di valutazione di coerenza con la Disciplina del PIT (Allegato 8B); l'Allegato 2 – Studio di incidenza per i siti di importanza regionale (SIR- SIC; SIR - sir; SIR - ZPS) (documentazione integrata in fase di adozione) che tengono conto e valutano le diverse componenti ambientali.

Le indicazioni che per la particolare specificità, si è ritenuto non essere oggetto di modifica dell'articolato delle N.T.A. verranno successivamente dettagliate nel regolamento edilizio comunale.

N. 12 e 13 (presentata in entrambe con medesimo testo)

REGIONE TOSCANA Giunta Regionale
Direzione Urbanistica e Politiche Abitative
Settore Pianificazione del Territorio

Contributo

Con lettera ns. prot. 135310 del 12/04/2016 il settore scrivente ha trasmesso una richiesta di chiarimenti inerente i criteri di individuazione del perimetro del territorio urbanistico ai sensi dell'art. 224 della L.R. 65/2014; la stessa ha avuto riscontro con nota del 09/05/2016 ns. prot. 181695. Preso atto dei contenuti della lettera di risposta che chiariscono il procedimento con il quale l'AC, nella fase transitoria di attuazione della legge regionale, ha definito il 'ptu' in applicazione dell'art. 224 della L.R. 65/2014, ripercorrendo il percorso di formazione dei piani strutturali in coerenza con il PTC della Provincia di Lucca e richiamandone i contenuti dell'apparato normativo, si evidenzia l'opportunità di richiamare negli atti di approvazione della variante anche la delibera consiliare n. 85 del 30/12/2015 con la quale l'A.C. ha provveduto all'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato del Comune di Fabbriche di Vergemoli. Per quanto concerne la disciplina dei beni paesaggistici, che è parte integrante del PIT, si

ricordano le procedure di cui all'art. 21 della Disciplina del Piano per l'adeguamento/conformazione della variante agli strumenti della pianificazione urbanistica in oggetto.

Determinazioni conseguenti

Per rispondere al contributo è stato integrato l'Art. 31 delle NTA.

N. 17

Prot. 6327 del 24/05/2016

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Contributo

Il Rapporto Ambientale il quadro conoscitivo e gli altri documenti di Piano , paiono in linea generale correttamente articolati nell'impostazione generale, nella distinzione dei paragrafi e nel Quadro Conoscitivo, nella rappresentazione degli obiettivi, nella ricognizione delle aree tutelate ai sensi del Codice e nelle valutazioni degli effetti derivanti dall'applicazione dello stesso. In ogni caso anche per gli effetti derivanti dall'applicazione dell'art. 21del PIT si ritiene opportuno un approfondimento degli effetti e delle valutazioni di coerenza fra la disciplina del PIT e le aree di trasformazione proposte dalla variante al RU anche tramite la:

- redazione di apposite tavole di raffronto utili a correlare le articolazioni territoriali e le aree di trasformazione proposte con i perimetri delle aree tutelate ai sensi degli artt. 136 e 142 del Codice;
- approfondimenti delle valutazioni di coerenza tra le N.T.A. e la disciplina dei beni paesaggistici, elaborati 3B, 8B e delle schede Sezione 4 relative ai D.M. 17-1971 e 128-1977 del P.I.T., in particolar modo quando le N.T.A. prevedono casi di trasformazione del patrimonio edilizio esistente, nuove costruzioni, incrementi di volumi, interventi su edifici non residenziali, piscine, parcheggi, accorpamenti di volumi, inserimento di impianti di energia rinnovabile, e qualsiasi altro intervento che coinvolga il Patrimonio culturale.

Determinazioni conseguenti

Per rispondere al contributo ed al fine di definire ad una scala di maggior dettaglio il sistema normativo delle aree soggette a normativa specifica sono stati integrati gli Artt. 14, 15, 16, delle NTA, con il riferimento/corrispondenza delle perimetrazioni dei beni paesaggistici e con le corrispondenti prescrizioni degli elaborati 3B e 8B del PIT; integrato l'Allegato 1 – Analisi di coerenza interna ed esterna delle previsioni del regolamento urbanistico (Art. 18, comma 2, lett. b) LRT 65/2014) con l' Appendice 1 Schede di valutazione di coerenza con la Disciplina del PIT (Allegato 8B); predisposte le Schede aree soggette a normativa specifica per la coerenza con la Disciplina del PIT (Allegati 3B e8B) in cui è riportato il sistema normativo della singola area soggetta a normativa specifica e la visualizzazione dell'area rispetto al sistema delle perimetrazioni dei beni paesaggistici; inoltre lo Studio di incidenza relativo ai tre siti di interesse comunitario e al sito di interesse regionale è stato integrato (Modifica con recepimento delle osservazioni).

n. 18

Prot. N. 2556 del 27/05/2016

REGIONE TOSCANA Giunta Regionale

Direzione Urbanistica e Politiche Abitative

Settore Tutela riqualificazione e valorizzazione del paesaggio

Contributo

In merito alla variante agli strumenti della pianificazione urbanistica del comma di Fabbriche di Vergemoli, istituito con L.R. n. 43/2013, la Conferenza Paesaggistica si esprimerà sulla sua

conformazione al PIT. Ai sensi del comma 5 dell'art. 21 della Disciplina di Piano del PIT, la valutazione della conformazione è effettuata:

a) dagli organi ministeriali competenti e dalla Regione in forma congiunta per le parti che riguardano i beni paesaggistici;

b) dalla Regione per le parti diverse da quelle di cui alla lettera a).

Il comune di Fabbriche di Vergemoli è interessato dai seguenti beni paesaggistici:

- art. 136 del D.Lgs 42/04:

- DM 08/04/1976 "zona della Alpi Apuane nei comuni di Pescagli, Camaiore, Stazzema, Careggine, Vergemoli, Molazzana, Minucciano e Vagli Sotto";

- DM 23/12/1970 "Zona interessata dalla grotta del Vento sita nel comune di Vergemoli";

- art. 142 del D.Lgs 42/04:

- "I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna". (art. 142.c.1,lett. e, Codice);

- "Le montagne per la parte eccedente i 1.200 metri sul livello del mare" (art. 142.c1,lett. d, Codice);

- "I circhi glaciali" (art. 142. c.1, lett. e Codice);

- "I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi" (art. 142. c.1, lett. f Codice);

- "I territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, comma 2 e 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227" (art. 142. c.1, lett. g Codice);

- "Le zone gravate da usi civili" (art. 142. c.1, lett. h Codice).

In merito ai territori interessati da usi civili, il Piano Paesaggistico fornisce un elenco dei Comuni in cui è accertata la presenza di usi civili (Allegato G) e per il comune di Fabbriche di Vergemoli sono accertati due usi civili:

- **Fabbriche di Vallico** – Usi civili di Fabbriche di Vallico – gestione: Amministrazione Comunale;

- **Vergemoli** – Usi civili di Vergemoli – gestione Amministrazione Comunale.

La presenza e la consistenza di detti beni è certificata dal Settore Regionale competente in materia presso la Direzione "Agricoltura e sviluppo rurale".

Al fine di una corretta valutazione dell'impatto paesaggistico delle previsioni della variante all'interno della Conferenza, viene richiesto di produrre ulteriori elaborati che esplichino le valutazioni di coerenza con la disciplina statutaria del PIT, nel presente contributo si evidenziano le aree di trasformazione e le norme che si ritiene necessario approfondire.

In merito agli atti trasmessi con la DCC 9 del 22/02/2016, in linea generale, si ritiene necessario:

- rappresentare in appositi elaborati, il perimetro di cui al DM 08/04/1976 ed al DM 23/12/1970, sovrapponendo le articolazioni territoriali riconosciute dal RU alle quali si applicano le relative norme delle NTA, al fine di individuare in maniera univoca in campo di applicazione normativo in riferimento alla presenza del bene paesaggistico; andrà altresì valutata l'opportunità di effettuare la stessa sovrapposizione in presenza dei beni di cui all'art. 142 del D.Lgs 42/04);

- valutare l'opportunità di integrare le NTA con la corrispondenza ed i limiti delle prescrizioni e con i riconoscimenti di cui alle direttive dei beni paesaggistici (elaborato 3B e 8B del PIT);

In merito alla necessità di integrazioni, nel dettaglio, si rileva quanto segue: art 4

- l'Allegato 1 del Rapporto Ambientale, punto 1.1.1. "La verifica di coerenza con l'allegato 8B del PIT", dovrà essere integrato con la presenza dell'area tutelata per legge lett. h) del D.Lgs 42/04;

- l'art. 2 delle NTA dovrà essere aggiornato con il riferimento al PIT approvato con DCR 37/2015 e integrato nell'elenco dei beni tutelati ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/04;

- l'art. 77 delle NTA dovrà essere aggiornato con il riferimento al PIT approvato con DCR 37/2015;

- l'art. 79 dovrà essere aggiornato con il riferimento all'art. 8 dell'elaborato 8B del PIT, oltre all'art. 16 "Sistema idrografico della Toscana" della Disciplina di Piano: ai fini dell'applicazione di tale disciplina di tutela paesaggistica, si ritiene opportuno fare riferimento anche alle tavole Q.C. 1.1, Q.C. 1.2, Q.C. 1.3, Q.C. 1.4;

- l'art. 93 fa riferimento all'art. 36 "Misure di salvaguardia" del PIT 2007; tale riferimento al PIT dovrà essere aggiornato alla DCT 37/2015 con il riferimento all'art. 8 dell'elaborato 8B del PIT, oltre all'art. 16 "Sistema idrografico della Toscana" della Disciplina di Piano;
 - gli artt. 101bis, 102 e 103 devono riportare i riferimenti di cui all'art. 8 dell'elaborato 8B del PIT, oltre all'art. 16 "Sistema idrografico della Toscana" della Disciplina di Piano;
 - per le integrazioni degli artt. 79, 93, 101 bis, 102, 102, andrà valutato se aggiornare anche il punto 4.6 "Reticolo idrografico e delle pertinenze fluviali (TAv. G6)" della "Relazione geologica e di fattibilità";
 - gli artt. 14, 15, 16, 41, 45, 46 e 47 delle NTA individuano le aree soggette a normativa specifica e gli interventi per i quali dovrà essere prevista un'opportuna scheda che valuti in materia esaustiva la coerenza con la disciplina dell'elaborato 3B e 8B del PIT, ed in particolare:
 - area n. 1 - ruderi antica fortezza – art. 11 e art. 12 (elaborato 8B);
 - area n. 2 - siti ipogei antiche miniere di ferro – D.M. 23/12/1970 (elaborato 3B) art. 11 e art. 12 (elaborato 8B);
 - area n. 3 – ambito grotta del vento – D.M. 23/12/1970 (elaborato 3B) art. 11 (elaborato 8B);
 - area n. 4 – parco avventura levigliese – art. 8, art. 11 e art. 12 (elaborato 8B);
 - area n. 5 – nucleo di antica formazione "i romiti" – art. 8, art. 11 e art. 12 (elaborato 8B);
 - area n. 6 – parco fluviale panicaglia – art. 8, art. 11 e art. 12 (elaborato 8B);
 - area n. 7 – nucleo località fornione – vallico di sopra – art. 11 (elaborato 8B);
 - area n. 8 – nucleo località piastrone – vallico sotto – art. 11 (elaborato 8B);
 - area n. 9 – parco avventura battiferro – D.M. 08/04/1976 (elaborato 3B) art. 8, art. 11 e art. 12 (elaborato 8B);
 - area n. 10 – parco della dogana – art. 8, art. 11 e art. 12 (elaborato 8B);
 - area contigua interna ai centri di antica formazione – S. Luigi – art. 8, art. 11 e art. 12 (elaborato 8B);
 - insediamenti turistico ricettivo consolidato – per quelli che ricadono all'interno dei beni paesaggistici, andrà valutata la coerenza con le relative discipline;
 - Utoe 1 Calomini (ERI 1) e Utoe 2 Vergemoli (ERI 2, ERI 3) – art. 11 (elaborato 8B);
 - Utoe 2 Vergemoli – TC3 "Pensione" – art. 11 (elaborato 8B);
 - Utoe 2 Vergemoli – R8 – art. 11 (elaborato 8B);
 - Utoe 3 Fornovolasco – TC4 "Ristorante il Tinello" – art. 11 e art. 12 (elaborato 8B);
 - Utoe 4 Campolemisi - R6 – art. 8 (elaborato 8B);
 - Utoe 5 Fabbriche di Vallico – TC 7.1 TC 7.2 "Agriturismo Cornari" – art. 8 e art. 11 (elaborato 8B);
 - Utoe 9 Isola e Mulini – PR – art. 8 e art. 11 (elaborato 8B);
- La definizione del dettaglio richiesto nelle schede norma e nelle integrazioni alle NTA sarà opportunamente valutato in maniera congiunta con gli organi ministeriali competenti.

Determinazioni conseguenti

Per rispondere al contributo sono state integrate le tavole: QC 1.1; QC 1.2 ; QC 1.3; QC 1.4 con la perimetrazione delle aree interessate da usi civici, sulla base delle notizie in possesso dell'Amministrazione Comunale.

La cartografia di QC è stata integrata con le tavole QC 5.1 e 5.2.

Sono stati modificati/integrati gli Artt.2; 4; 77; 79; 93; 101; 102; 103 delle NTA.

Al fine di definire ad una scala di maggior dettaglio il sistema normativo delle aree soggette a normativa specifica sono stati integrati gli Artt. 14, 15, 16, delle NTA, con il riferimento/corrispondenza delle perimetrazioni dei beni paesaggistici e con le corrispondenti prescrizioni degli elaborati 3B e 8B del PIT; integrato l'Allegato 1 – Analisi di coerenza interna ed esterna delle previsioni del regolamento urbanistico (Art. 18, comma 2, lett. b) LRT 65/2014) con l' Appendice 1 Schede di valutazione di coerenza con la Disciplina del PIT (Allegato 8B); predisposte le Schede aree soggette a normativa specifica per la coerenza con la Disciplina del PIT (Allegati 3B e8B) in cui è riportato il sistema normativo della singola area soggetta a normativa specifica e la visualizzazione dell'area rispetto al sistema delle perimetrazioni dei beni paesaggistici; inoltre lo Studio di incidenza relativo ai tre siti di interesse comunitario e al sito di interesse regionale è stato integrato (Modifica con recepimento delle osservazioni).

n. 23

Prot. N. 2747 del 09.06.2016

Parco Regionale delle Alpi Apuane

Richiesta Integrazioni

Nel parere della commissione tecnica dei nulla osta - commissione per la valutazione di incidenza, riunione del 17 maggio 2016, è specificato:

verificato che per quanto definito nella perimetrazione della legge regionale n. 65/1997, la *Variante agli strumenti della Pianificazione Urbanistica* in esame riguarda: territori del Comune di Fabbriche di Vergemoli che ricadono sia in *area parco* che in *area contigua di parco*;

verificato che per quanto definito nella perimetrazione del Piano per il Parco adottato ed in fase di definitiva approvazione, la *Variante agli strumenti della Pianificazione Urbanistica* in esame riguarda: territori del Comune di Fabbriche di Vergemoli che ricadono sia in *area parco*, che in *area contigua di parco*, ovvero quelli ricadenti in *area parco* sono ulteriormente identificati come *Zone di riserva integrale*, *Zone B1 di riserva generale orientata a prevalente carattere naturalistico*, *Zone B2 di riserva generale orientata a prevalente carattere paesistico - culturale* e *Zone C di protezione*;

precisato che la verifica della coerenza e non contrasto tra le previsioni della *Variante agli strumenti della Pianificazione Urbanistica* da un lato e le previsioni contenute nel Piano per il Parco, nonché contenute nelle norme e negli indirizzi; del Parco attualmente vigenti dall'altro, è stata effettuata soprattutto relativamente all' *area parco* come definita dalla legge attuale e come modificata dal Piano per il Parco in fase di definitiva approvazione; tralasciando l'analisi puntuale delle previsioni previste in *area contigua di parco*;

Preso atto che in *area parco* le previsioni e le trasformazioni individuate dalla *Variante agli strumenti della Pianificazione Urbanistica del Comune di Fabbriche di Vergemoli*, in linea generale e fatti salvi aspetti specifici, risultano coerenti sia con quelli previsti dal *Piano per il Parco* adottato ed in fase di definitiva approvazione.

Chiede che il Comune di Fabbriche di Vergemoli, nel predisporre la Variante per la definitiva approvazione, verifichi la coerenza tra le previsioni di valorizzazione e trasformazione del patrimonio edilizio che la Variante prevede per alcune località interne all'area parco (ad esempio gli interventi previsti nell'area del Fornione e lungo il torrente del Battiferro e le Norme Tecniche di Attuazione del Piano per il Parco, ed in particolare quelle relative alle aree identificate come *Zone B1 di riserva generale orientata a prevalente carattere naturalistica*, *Zone B2 di riserva generale orientata a prevalente carattere paesistico - culturale* e/o *Zone C di protezione*.

VALUTAZIONE DI INCIDENZA

La Commissione premesso che, come stabilita dal Ministero dell' Ambiente la Valutazione di Incidenza, se correttamente realizzata, ed interpretata, costituisce lo strumento, per: garantire dal punto di vista procedurale e sostanziale, il raggiungimento di un rapporto equilibrato tra la conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie e l'uso Sostenibile del territorio; è bene sottolineare che la valutazione d'incidenza si applica sia agli interventi che ricadono all'interno delle aree Natura 2000 (o in siti proposti per diventarlo), sia a quelli che pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito; la valutazione d'incidenza rappresenta uno strumento di prevenzione che analizza gli effetti di interventi che, seppur localizzati, vanno collocati in un contesto ecologico dinamico. Ciò in considerazione delle correlazioni esistenti tra i vari siti e del contributo che portano alla coerenza complessiva e alla funzionalità della rete Natura 2000, sia livello: nazionali che comunitario. Pertanto, la valutazione d'incidenza si qualifica come strumento di salvaguardia, che si cala nel particolare contesto di ciascun sito, ma che lo inquadra nella funzionalità dell'intera rete.

La Commissione rileva che, lo Studio contiene solo parzialmente le schede Natura. 2000 - Standard Data Form e non fornisce dati e cartografie sulla distribuzione degli habitat e sul loro

stato di conservazione. Per quanto riguarda le specie é necessario fornire dati sul numero di individui, presenti e sulle caratteristiche ecologiche delle popolazioni/stazioni. Lo Studio non contiene l'analisi di rilievi di campo finalizzati a verificare e accertare la reale presenza di habitat e specie nelle aree di intervento in relazione alla dinamicità ecosistemica e successioni ecologiche. Indicatori essenziali per valutare la significatività dell'incidenza sono perdita di aree di habitat, frammentazione perturbazione, densità della popolazione, risorse idriche e cambiamenti negli elementi principali del sito.

Il percorso logico della valutazione d'incidenza è delineato nella guida metodologica "Assessment of plans and projects: significantly affecting Natura 2000 sites. Methodological guidance on the provisions of Article 6 (3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC" redatto dalla Oxford Brookes University per conto della Commissione Europea DG Ambiente. Il documento è disponibile in una traduzione italiana, non ufficiale, a cura dell' Ufficio Stampa e della Direzione regionale dell' ambiente Servizio VIA - Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, "Valutazione di piani e progetti aventi un'incidenza significativa sui siti della rete Natura 2000. Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva "Habitat" 92/43/CEE".E' necessario rispettare quanto contenuto nella Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 1223 del 15.12.2015 "Direttiva 92/43/CE "Habitat" - art. 4 e 6 - Approvazione delle misure di conservazione. dei SIC (Siti di Importanza Comunitaria) ai fini della loro designazione quali ZSC (Zone Speciali di Conservazione).

Per quanto sopra osservato si comunica che il procedimento relativo all'emissione della pronuncia di valutazione di incidenza resta sospeso in attesa che lo studio di incidenza sia integrato come richiesto.

Determinazioni conseguenti

Lo Studio di incidenza relativo ai tre siti di interesse comunitario e al sito di interesse regionale è stato integrato (Modifica con recepimento delle osservazioni).

n. 25

Parco Regionale delle Alpi Apuane

Prot. N. 3662 del 09.08.2016

Trasmissione delibera

In riferimento alla Variante urbanistica in oggetto la cui documentazione è pervenuta al protocollo del Parco in data 02.04.2016 al n. 1032, si trasmette il parere rilasciato dal Consiglio direttivo del Parco con delibera n. 10 del 22.07.2016.

Si comunica altresì che relativamente al rilascio della pronuncia di valutazione di incidenza il relativo studio dovrà essere integrato come da verbale della Commissione tecnica. del Parco, allegato. alla delibera di Consiglio direttivo e già anticipato con nota n. 2453 del 09.06.2016.

Determinazioni conseguenti

Lo Studio di incidenza relativo ai tre siti di interesse comunitario e al sito di interesse regionale è stato integrato (Modifica con recepimento delle osservazioni), come risulta dalla determina di Pronuncia Valutazione di Incidenza (vedi punto 25).

n. 26

Prot. N. 4992 del 21.10.2016

Parco Regionale delle Alpi Apuane

Pronuncia Valutazione di Incidenza n. 2 del 8 settembre 2016 rilasciata ai sensi della legge regionale 19 marzo 2015 n. 30, per la "Variante agli strumenti della Pianificazione Urbanistica Comunale di Fabbriche di Vergemoli", trasmessa dal Comune di Fabbriche di Vergemoli con nota

del 02.04.2016 n. 1032, successivamente integrata con nota del 29.08.2016 n. 3136, relativamente ai contenuti individuati nello Studio di Incidenza allegato alla Variante medesima.

Determinazioni conseguenti

Considerato il contenuto della Pronuncia Valutazione di Incidenza non risulta necessario predisporre modifiche e/o integrazioni alla documentazione della Variante agli strumenti della pianificazione urbanistica.

n. 27

Prot. N. 1894 del 21.04.2017

Deposito n.2001 del 19/02/2016

REGIONE TOSCANA - Settore Genio Civile Toscana Nord

Parere

In relazione al controllo previsto dall'art.104 della L.R. 65/14, dal B.P.G.R. 25/10/2011 n. 53/R;

- vista la documentazione trasmessa con le note 526 del 05/02/16 e 790 del 20/02/16 protocollate rispettivamente al 40413 del 15/02/16 e 51181 del 22/02/16;
- vista la nota di questo Ufficio 51663 in data 22/02/16 con cui è stato comunicato l'avvenuto deposito e l'avvio del procedimento;
- vista la nota di questo Ufficio 113446 del 29/03/16 con cui sono state richieste integrazioni;
- visto il resoconto dell'incontro di carattere istruttorio in data 19 aprile 2017;
- vista la documentazione integrativa trasmessa con le note 807 e 811 del 18/02/17 protocollate rispettivamente al 106780 e 106797 del 28/02/17;
- vista l'ulteriore documentazione integrativa trasmessa con le note 1637 del 06/04/17 e 1777 del 14/04/17 protocollate rispettivamente al 193337 del 11/04/17 e 202346 del 18/04/17;
- visti gli esiti della relazione istruttoria effettuata da questo Ufficio in data 19/04/17;

si rappresenta che le indagini geologiche effettuate in sede di formazione dello strumento urbanistico in oggetto siano da ritenersi rispondenti alle direttive di cui all'allegato A al DPGR53/R/11 qualora siano recepite le seguenti osservazioni e prescrizioni:

- *Tabella di fattibilità geologica/geomorfologica e geotecnica voce "9":* relativamente alla pericolosità IV la dizione "senza incrementi significativi di superficie coperta e di volume" va modificata in "senza incrementi di superficie coperta e di volume";
- *Tabella di fattibilità idraulica voce "10":* relativamente alle pericolosità III e IV la dizione "senza incrementi significativi di superficie coperta e di volume" va modificata in "senza incrementi di superficie coperta e di volume";
- *Tabella di fattibilità idraulica voce "11":* relativamente alle pericolosità III e IV la dizione "con incrementi significativi di superficie coperta e di volume" va modificata in "senza incrementi di superficie coperta e di volume";

Determinazioni conseguenti

A seguito dei chiarimenti intercorsi; preso atto che la prescrizione è volta a limitare nuove volumetrie tecniche, in area a pericolosità geomorfologica, sismica ed idraulica molto elevata, si è proceduto alle modifiche delle tabelle di fattibilità, perseguendo la prescrizione richiesta in modo leggermente differente da come richiesto, per maggiore chiarezza espositiva. La soluzione alternativa è stata comunque concordata con il personale del Genio Civile. In particolare si è deciso di inserire una voce aggiuntiva nella tipologia di interventi

- *tipologia 10.1: "Adeguali di tipologia 9 e 10 che prevedano incrementi di superficie coperta e/o volume"* cui è stato attribuito grado di fattibilità "N.F. Non Fattibile" per le aree a pericolosità geomorfologica G.4, pericolosità sismica S.4. Le modifiche sono evidenziate in rosso nelle tabelle di fattibilità relative, riportate all'Art. 92 1 Art.94 delle NTA.

Per quanto riguarda la pericolosità idraulica, convenendo che nel regolamento 53/R sono fatti salvi volumi tecnici fino a 50mq anche nelle aree a pericolosità molto elevata I.4, si è ritenuto conto di tale indicazione inserendo due tipologie differenti di interventi, con diverso grado di fattibilità:

- *tipologia 11.1: Adeguamenti di tipologia 10 e 11 che prevedano incrementi di superficie coperta e/o volume, ad esclusione di volumi tecnici di estensione inferiore a 50mq (vedi tipologia 11.2)*” cui è stato attribuito grado di fattibilità “N.F. Non Fattibile” per le aree a pericolosità idraulica I.4;

“*tipologia 11.2: Volumi tecnici di estensione inferiore a 50mq*” cui è stato attribuito grado di fattibilità “III - condizionata” per le aree a pericolosità idraulica I.4. Le modifiche sono evidenziate in rosso nelle tabelle di fattibilità relative, riportate all’Art.93 delle NTA.

Le stesse modifiche sono state apportate all’elaborato Tav. G0 – Relazione geologica e di fattibilità.

n.28

Prot. N. 2034 del 03.05.2017

AUTORITA' DI BACINO FIUME SERCHIO

Parere

Visti e richiamati i contributi rilasciati da questo ente il 2/2/2016, prot. 324 (parere sulla Variante al R.U.) e il 16/5/2017, prot. 7256 (comunicazione relativa al procedimento di VAS);

Visto il vigente Piano di Bacino stralcio "Assetto Idrogeologico", approvato con D.C.R.T. n. 20 del 1° febbraio 2005, come modificato con il "Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico del fiume Serchio. Primo Aggiornamento", approvato con D.P.C.M. in d 3ta 26 luglio 2013 (di seguito PAI);

Visto il "Progetto di Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico del Fiume Serchio. Secondo Aggiornamento" adottato con Delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino pilota del Fiume Serchio n. 180 del 17 dicembre 2015 che costituisce variante al vigente PAI;

Visto il "Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni" (di seguito PGRA), approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/10/2016 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 4 febbraio 2017 - Serie Generale n. 29, che contiene il quadro più aggiornato delle pericolosità idrauliche disponibili per il bacino del Serchio;

Visto il "Piano di Gestione delle Acque del Distretto idrografico del fiume Serchio – Primo aggiornamento" (di seguito PGA), approvato con D.P.C.M. del 27/10/2017 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 gennaio 2017 - Serie Generale n. 25;

Vista la documentazione tecnica allegata alla suddetta nota comunale del 14/04/2017 (sostitutivi ed integrativa di quella trasmessa con nota del 03/03/2017), assunta agli atti di questo ente (prot. pec18/04/2017), e rilevato in particolare quanto segue:

- Il Rapporto Ambientale è stato aggiornato con i contenuti del vigente PGA relativamente ai corpi idrici superficiali, ma non relativamente ai corpi idrici sotterranei, né al quadro complessivo del "registro delle aree protette" {mancando i riferimenti alle Tavv. 5.1, 5.2, 5.5 e 5.6 del PGA) ed alle pressioni che insistono sui corpi idrici;
- Tutte le previsioni del R.U. vigente erano già state sottoposte a procedure di V.A.S.;
- Relativamente all’Area n.3 - Ambito Grotta del Vento", non sono stati approfonditi gli Impatti possibili della previsione (strutture turistico-ricettive e attrezzature di servizio e

ristorazione) nei confronti delle caratteristiche geomorfologiche e idrauliche della zona, approfondimenti richiesti della succitata nota del 16/5/2017, prot. 7255, bensì sono stati integrati i contenuti dell'art 14 delle NTA del R.U., richiamando le condizioni dell'art. 13 e 21 delle norme di PAI;

Ricordato che la suddetta 'Area n.3 - Ambito Grotta del Vento' è localizzata in una zona detritica acclive in corrispondenza di un corso d'acqua caratterizzato da forte pendenza e da numerose ramificazioni nella porzione più alta del rilievo, che possono convogliare verso valle, durante gli eventi meteorici più intensi e concentrati, ingenti quantità di acqua e detrito sotto forma di colate rapide, le quali in corrispondenza di bruschi cambi di pendenza o di opere antropiche (ponticelli, tombamenti) possono dar luogo a fenomeni erosivi e sovralluvionamento diffuso;

Ciò premesso e considerato, per quanto di competenza, questa Autorità ai fini del procedimento in oggetto rileva quanto segue:

- il Rapporto Ambientale essere aggiornato con i contenuti del vigente PGA relativamente ai corpi idrici sotterranei, al quadro complessivo del "registro delle aree protette" e alle pressioni insistenti sui corpi idrici;
- l'art.14 delle NTA del Regolamento Urbanistico "Area n.3 - Ambito Grotta del Vento" deve essere integrato ulteriormente, esplicitando che l'individuazione cartografica contenuta nel R.U. delle singole destinazioni d'uso degli Immobili e delle aree è puramente indicativa e che, invero, l'esatta localizzazione degli usi previsti dovrà risultare da una adeguata indagine geologico-tecnica e idraulica estesa all'intero Ambito e ad un suo intorno significativo, indagine che, approfondendo le caratteristiche del dissesto idrogeologico della zona, individui le aree a minor fragilità dell'Ambito all'interno delle quali potranno essere localizzate le previsioni di trasformazione, da subordinare comunque alla realizzazione di adeguati interventi per la mitigazione locale del rischio. Tale indagine dovrà essere preliminare a qualunque intervento di trasformazione previsto nell'intero Ambito.

Determinazioni conseguenti

Per quanto riguarda il primo punto è stato integrato il Rapporto Ambientale come richiesto inserendo quanto richiesto relativamente ai corpi idrici sotterranei, al quadro complessivo del "registro delle aree protette" e alle pressioni insistenti sui corpi idrici.

Per quanto riguarda l' "Area n.3 - Ambito Grotta del Vento" , a seguito dei chiarimenti intercorsi con gli istruttori tecnici dell'Autorità di bacino, convenuto che

- l'Ambito 3 è suddiviso in comparti in virtù delle diverse proprietà esistenti coincidenti peraltro con diverse destinazioni d'uso esistenti e vocazioni in merito alle possibile sviluppo turistico-ricettivo;
- l'eventuale realizzazione di ricettività turistica in ampliamento all'esistente con eventuale incremento di soggetti a rischio può essere realizzata nel solo comparto 3.1, perseguita mediante il recupero, ristrutturazione ed eventuale ampliamento del fabbricato esistente mediante Piano Attuativo;
- nel comparto 3.2 esiste già attività di ristorazione ed è prevista la sola realizzazione di attrezzature sportive;
- nel comparto 3.2 sono presenti solo edifici residenziali con interventi atti a mantenere e/o

ripristinare il nucleo di antica formazione con eventuale fruizione turistico –ricettiva extra alberghiera tipo “albergo diffuso”, senza nuove previsioni;
si è concordato di recepire la prescrizione modificando l’art.14 delle NTA del Regolamento Urbanistico subordinando qualunque intervento di trasformazione previsto ad apposito studio preliminare come richiesto, esteso però al singolo comparto di intervento in cui è suddiviso l’Ambito, ad un intorno ritenuto significativo per l’analisi delle possibili interferenze dei fenomeni di potenziale dissesto geomorfologico ed idraulico.
In particolare l’art.14 delle NTA è stato integrato con il seguente comma:

“L’individuazione cartografica delle destinazioni d’uso degli immobili e delle aree definita dal RU, individuata nella Tav. 3.1, è indicativa, pertanto in ragione della fragilità geomorfologica ed idraulica dell’area, l’esatta localizzazione degli usi previsti dovrà risultare da una adeguata indagine geologico-tecnica ed idraulica, estesa all’intero comparto in cui è articolato l’Ambito Grotta del Vento, e ad un suo intorno significativo. Tale indagine dovrà approfondire le caratteristiche del dissesto idrogeologico della zona ed individuare le aree a minore fragilità, all’interno delle quali potranno essere localizzate le previsioni di trasformazione, da subordinare comunque alla realizzazione di adeguati interventi per la mitigazione locale del rischio. Tale indagine, da sottoporre a parere dell’Autorità di bacino, dovrà essere preliminare a qualunque intervento di trasformazione previsto.”